

GIAN LUIGI CORINTO (*) - ROBERTO FRATINI (*)

È POSSIBILE COSTITUIRE UN DISTRETTO FORESTALE SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO N° 227 DEL 18 MAGGIO 2001 - ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE FORESTALE?

FDC 901 : 932

La politica forestale dell'Unione Europea, così come l'intero corpo delle politiche di intervento nel settore primario, ha subito di recente profonde modificazioni. Alle foreste è stato attribuito il ruolo di assolvere un'attività strategica che oltre agli obiettivi più propriamente produttivi può garantire anche il raggiungimento di obiettivi sociali. Anche all'impresa forestale possono essere attribuite legalmente attività multifunzionali.

Il lavoro prende in rassegna le tracce presenti nella storia della politica di intervento nel settore forestale che già attribuivano tale ruolo all'attività forestale. Il legislatore nazionale ha individuato nel cosiddetto «distretto rurale» lo strumento di programmazione e gestione della multifunzionalità delle imprese agricole. Con il presente studio si intende mettere in risalto l'effettiva possibilità di costituire un «distretto forestale», identificabile con un territorio specifico, all'interno del quale le foreste caratterizzino sia le attività produttive sia il modo di essere della società. Per verificare la possibilità giuridica di costituzione di un «distretto forestale» è stata presa in esame la situazione e la legislazione regionale della Toscana.

1. PREMESSA

Di recente la politica forestale è stata indirizzata secondo un programma che attribuisce alle attività selvicolturali obiettivi diversi e più ampi rispetto al passato. Le foreste sono viste come un'attività strategica che oltre agli obiettivi più propriamente produttivi può garantire anche il raggiungimento di obiettivi sociali. Il programma generale è individuato in

(*) Dipartimento di Economia Agraria e delle Risorse Territoriali, Università degli Studi di Firenze. Il lavoro è stato progettato da entrambi gli autori ai quali sono da attribuire la stesura dei seguenti paragrafi: Gian Luigi Corinto, par. 2, 3, 4 e 7; Roberto Fratini paragrafi 1, 5 e 6.

Gli autori ringraziano il Prof. Leonardo Casini per i fondamentali suggerimenti e per la revisione del lavoro.

sede UE, mentre lo Stato italiano ha provveduto, secondo un'interpretazione possibile, addirittura a perfezionare o a mirare meglio la definizione fondamentale del ruolo da affidare all'attività selvicolturale e, per conseguenza, obiettivi e strumenti talora diversi rispetto a quanto previsto in sede comunitaria. La politica regionale in materia di boschi, pur nell'ampia congruità con le regole di livello superiore, dimostra a sua volta un certo grado di autonomia rispetto al quadro giuridico comunitario e nazionale. Viene qui considerato l'esempio della legislazione forestale toscana, con riferimento alle norme inserite nella legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge Forestale della Toscana» e che comunque si inserisce nel più ampio quadro di programmazione regionale dello sviluppo rurale.

Il modo diverso di recepire la strategia forestale comunitaria è esemplificato dalle linee di politica adottate dai Paesi del Nord Europa e da quelli Mediterranei. Nei primi, i modelli selvicolturali hanno grandi tradizioni di rapporti con l'industria del legno e della carta. Nei Paesi del Sud Europa, le limitazioni climatiche e orografiche hanno indotto modelli evidentemente diversi e meno orientati alla produzione di assortimenti da destinare all'industria. Anche in tema di foreste, gli assetti socio-economici che nel tempo si sono stratificati intorno alle diverse attività dipendono (e li determinano) dai rispettivi sistemi produttivi e politici presenti nel Nord e nel Sud dell'Europa

Tra i Paesi del Nord Europa, la Finlandia si caratterizza per una politica selvicolturale e per modelli di attuazione particolarmente avanzati. Nel suo territorio operano 14 Centri forestali che, facenti capo al Ministero Agricoltura e Foreste, promuovono uno sviluppo sostenibile delle risorse forestali e supervisionano la conformità delle leggi a livello regionale. Nel Paese, inoltre, sono attive circa 250 associazioni che gestiscono il patrimonio forestale o provvedono a dare assistenza professionale nella gestione. Ad oggi esistono oltre 400.000 proprietari di foreste che, in media, possiedono circa 30 ettari a famiglia. Il modello finlandese può essere preso a riferimento non tanto per gli obiettivi produttivi che si propone, quanto piuttosto per la definizione di un possibile «sistema di gestione» della risorsa forestale.

Per l'Italia in particolare, si presenta l'opportunità di introdurre una gestione delle risorse forestali integrata a livello territoriale che prenda forma come coordinamento del sistema di imprese, di utenti e di istituzioni che ruotano intorno alle foreste.

Tale sistema, che senza dubbio si può innervare sulle capacità gestionali delle imprese pubbliche e private che in Italia operano nel sistema foresta-legno, potrebbe costituire un «soggetto strategico». Un ente in grado di

darsi obiettivi gestionali il cui contenuto può essere indirizzato al raggiungimento di obiettivi di conservazione e eco-sostenibilità degli interventi, in modo diverso (e si presume più efficace) da quanto possano potenzialmente fare gli agenti separati di un comprensorio forestale. Il complesso delle normative comunitarie, nazionali e regionali sembrano dare spazio all'individuazione di Distretti forestali che abbiano questi intenti.

In questo ambito, lo scopo del presente lavoro è quindi quello di discutere se lo strumento politico scelto dal Governo italiano possa essere identificato (e così denominato) come «Distretto forestale», sulla scia di quanto più esplicitamente definito in tema di agricoltura (intesa in senso stretto) e pesca con la serie dei Decreti legislativi 226, 227 e 228 del 2001.

Nel quadro degli intenti innovativi per l'attività forestale, come definito dai recenti decreti, manca un puntuale riferimento definitorio di Distretto forestale, al contrario di quanto avviene - appunto nello stesso corpo di decretazione governativa delegata - per l'individuazione di strumenti territoriali quali il Distretto rurale e il Distretto ittico. Il rischio sotteso è che le foreste siano ancora considerate dal legislatore come un «accessorio» dell'attività agricola o del sistema rurale, non in grado di connotare direttamente e in modo prevalente le attività di un pezzo di territorio dove tuttavia può prevalere la localizzazione di attività boschive e comunque di attività produttive collegate al sistema foresta-legno, o dove le relazioni tra imprese si connotano per peculiarità locali legate a tale sistema.

La prima parte del lavoro è dedicata all'analisi della politica forestale europea e nazionale, tenendo però presente il tentativo di rispondere alla domanda cruciale se un possibile sistema locale foresta-legno possa configurarsi come un Distretto forestale da regolare in base alle vigenti leggi.

La seconda parte è dedicata all'analisi dell'intervento in materia della Regione Toscana, con riferimento generale alle possibilità di sviluppo del settore e con riferimento specifico alla medesima domanda.

2. LA POLITICA FORESTALE DALLA COMUNITÀ ALL'UNIONE EUROPEA

Gli impegni presi con l'Agenda 2000 per sostenere le misure silvicole negli Stati membri nonché quelli assunti dall'Unione europea e dagli Stati membri in tutte le iniziative internazionali riguardanti le foreste, in particolare la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, sono la conferma che per il settore forestale è stata finalmente scelta una strategia complessiva (Com. UE, 1997).

Preme subito mettere risalto che per la prima volta la politica foresta-

le non è più subordinata o sottintesa ad altri interventi settoriali, agricolo, di protezione dagli incendi, di controllo dell'inquinamento atmosferico. L'autonomia politica è la «novità» forte della strategia predisposta per il settore, a parte i contenuti specifici in termini di obiettivi e modalità di intervento.

I prodotti della foresta e le aziende forestali non sono stati originariamente inseriti tra gli oggetti economici che definivano l'ambito del mercato comune. Le azioni che si sono sviluppate a partire dal 1957 intorno alle foreste si sono appoggiate ad altre politiche, la politica agricola comune, la politica regionale e quella commerciale. Come se le foreste fossero una «pertinenza» dell'attività agricola (aziendale) o quasi che il legislatore comunitario attendesse tempi migliori per riconoscere in via autonoma all'attività forestale i pur evidenti contenuti ambientali, territoriali e sociali.

L'effetto più eclatante dell'assenza di base giuridica originaria nei trattati iniziali è che le azioni attuate nel settore si sono sviluppate senza una chiara indicazione di obiettivi programmatici, ovvero senza una strategia complessiva.

Nel complesso, il periodo 1964-1988 è stato caratterizzato dall'adozione di misure per lo sviluppo del settore forestale del tutto prive di carattere sistematico e, in ogni caso, strettamente collegate alla politica di miglioramento delle strutture agricole. Esse riguardano l'armonizzazione delle legislazioni, lo sviluppo delle foreste e delle aziende forestali, la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi nonché la ricerca.

Il periodo 1988-1992 vede invece il varo di misure forestali a carattere più coerente. Nel settembre 1988 la Commissione presenta al Consiglio una strategia forestale comunitaria ma soprattutto il PAF, programma d'azione forestale.

Adottato dal Consiglio nel 1989, tale programma d'azione si concentra su cinque priorità:

- rimboschimento delle superfici agricole;
- sviluppo e utilizzazione ottimale delle foreste nelle zone rurali;
- programma sughero;
- protezione delle foreste;
- varie misure di accompagnamento.

Nonostante il maggior grado di coerenza delle azioni, appare ancora chiara la subordinazione della politica forestale alle azioni prettamente agricole.

La PAC continua a vedere l'attività forestale come «pertinente» all'azienda agraria, in quanto prevede misure corollario che mirano ad appog-

giare le attività forestali svolte dalle aziende agricole. Si tratta di tre regolamenti del 30 luglio 1992 di cui il 2080/92 vara un regime di aiuti ai programmi di rimboschimento dei terreni agricoli.

Con la fine degli anni '90 sorgono nuove prospettive per una politica globale e integrata per le foreste: la comunicazione della Commissione del 18 novembre 1998 Com (1998) 649 ripresa punto per punto dalla risoluzione del Consiglio (1999/C 56/01) del 15 dicembre 1998 è finalmente rivolta alla definizione di una strategia forestale per l'Unione europea.

La sintesi degli obiettivi strategici è la seguente:

- promuovere la partecipazione del settore forestale nel suo complesso alla pianificazione dell'utilizzazione del suolo e contribuire in tal modo allo sviluppo futuro del mondo rurale;
- garantire alla Comunità una certa sicurezza nell'approvvigionamento di legno;
- contribuire alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente;
- imprimere al settore forestale un proprio dinamismo, affinché svolga in modo migliore le diverse funzioni;
- salvaguardare il patrimonio forestale e proteggerlo contro le cause principali di danno;
- sviluppare il ruolo della foresta come mezzo naturale di ricreazione.

In sintesi, appare chiaro che la politica forestale europea ha mosso i primi passi solo dopo trenta anni dalla firma del Trattato di Roma del 1957, primo atto costitutivo della Comunità europea, e pochi anni prima della firma che a Maastricht ha trasformato la Comunità in Unione nel 1992. È probabile che interessi nazionali dei Paesi grandi produttori di assortimenti legnosi abbiano frenato il varo di una politica forestale unitaria, ma è tuttavia bene ricordare che durante tutto il periodo, il Parlamento europeo non ha mancato di fare sentire le proprie posizioni rivolte alla Commissione sulla sua trascuratezza a proposito dello sviluppo del potenziale forestale comunitario come pure di non aver contribuito a ridurre il deficit di legno, né a proteggere l'ambiente.

Il Parlamento europeo approva il 30 gennaio 1997 una risoluzione sulla strategia forestale dell'UE. Alle esigenze strategiche espresse dal Parlamento la Commissione ha risposto finalmente con la suddetta comunicazione del 18 novembre 1998, poi ripresa testualmente dalla dichiarazione del Consiglio del 15 dicembre 1998.

3. ALLA RICERCA DI UNA «RICETTA» PER LA SOSTENIBILITÀ FORESTALE

Dall'inizio degli anni '90, quindi, il settore forestale può essere inquadrato in una visione autonoma di lungo periodo e comune per l'intera Europa¹. Giunge il momento di dare un indirizzo generale all'attività forestale e sorge la necessità di adottare dei criteri comuni di gestione. Il nucleo della politica di indirizzo è individuato nella necessità di dare una gestione sostenibile alle risorse.

Nella Seconda Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste europee, tenutasi a Helsinki nel 1993, sono fondamentalmente identificati i Principi Forestali che dettano «criteri e indicatori accettati internazionalmente che definiscano la conservazione, la gestione e lo sviluppo sostenibile» delle foreste.

La nuova e comune definizione di gestione forestale sostenibile è dettata nei termini di «cura responsabile, come uso delle foreste e dei suoli forestali con modalità e secondo un tasso di prelievo che mantengano biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità e potenzialità in grado di fornire, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale e globale e che non danneggino altri ecosistemi».

I criteri e gli indicatori adottati a livello Paneuropeo seguono le indicazioni degli esperti riuniti in due successive conferenze, a Ginevra nel giugno 1994, ad Antalya nel gennaio 1995. Qui viene definita la base politica per l'individuazione e la valutazione della tecnica di gestione sostenibile delle foreste².

¹ L'esigenza di concertare a livello politico la protezione e la più larga diffusione di una gestione sostenibile delle foreste ha condotto nel 1990 alla Prima Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste Europee. Con la Seconda Conferenza Ministeriale, tenutasi a Helsinki nel 1993, i ministri del settore hanno adottato i Principi Forestali Internazionali come definiti nell'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992.

² In sintesi, le conferenze indicano che la tecnica sia valutata secondo i sei criteri seguenti:

- mantenimento e allargamento delle risorse forestali e del loro contributo ai cicli globali della CO₂;
- mantenimento della salute e della vitalità dell'ecosistema forestale;
- mantenimento e incoraggiamento delle funzioni produttive delle foreste (legnose e non legnose);
- mantenimento e appropriato miglioramento della biodiversità biologica nell'ecosistema forestale;
- mantenimento e allargamento delle funzioni protettive nella gestione forestale;
- mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche;
- conoscenza degli andamenti (cambiamenti) nell'accumulo di CO₂ e di indicatori delle diverse funzioni dell'ecosistema forestale, stato sanitario, rapporto tra produzione e accrescimento del soprassuolo, biodiversità biologica di flora e fauna, qualità del suolo e dell'acqua del terreno;
- conoscenza delle relazioni tra andamenti degli indicatori e fattori di stress, inclusi cambiamento climatico e inquinamento atmosferico (acidificazione dell'aria, eutrofizzazione, ozono, presenza di elementi tossici);
- conoscenza della capacità critica (accettabile) degli inquinanti atmosferici in relazione alle diverse funzioni dell'ecosistema forestale.

L'obiettivo generale e le manifestazioni di intenti politici sono quindi esplicite, con evidenti progressi di una politica forestale su base comunitaria che però appare ancora lontana da compiutezza e piena coerenza. Fredda e stretta appare la scelta di definire la sostenibilità in termini quasi esclusivamente tecnici.

Il lato assolutamente positivo consiste nell'individuazione di alcuni indicatori essenziali o chiave, in grado cioè di dare sufficienti informazioni sulle funzioni ecologiche ed economiche (in modo indiretto) dei sistemi forestali.

Gli indicatori chiave individuati riguardano:

- le condizioni della foresta e del suo accrescimento;
- il terreno, come qualità del suolo in funzione del mantenimento dell'ecosistema;
- le risorse idriche, come qualità dell'acqua e delle soluzioni nel terreno;
- il clima, inteso nel ruolo della foresta nella cattura delle CO₂,
- la biodiversità, come diversità delle specie vegetali e animali del suolo.

Gli indicatori scelti sono esclusivamente di natura tecnica a riguardo degli stress causati dal cambiamento climatico, dall'acidificazione dell'atmosfera, dall'eutrofizzazione, dalla diffusione di ossidanti fotochimici, e dalla presenza di sostanze tossiche, ma non comprendono indicatori socio-economici.

A criteri di gestione più ampi, cioè, corrispondono indicatori «a base» più ristretta.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, 227

Come è spesso successo alla politica agricola comunitaria, anche nel caso di una definizione delle linee politiche strategiche per le foreste appare chiaro come sia più facile il tentativo di individuare una «ricetta tecnica» per la risoluzione dei problemi che non la sua, per così dire, «applicabilità sociale». È infatti evidente, proprio secondo l'approccio alla definizione di una «sostenibilità forestale» mediante l'impiego di indicatori tecnici, non siano bene considerate le funzioni economico-sociali delle foreste, prima fra tutte la funzione ricreazionale, che è inserita tra gli obiettivi espliciti dell'UE, ma non trova spazio nella definizione degli indicatori che misurano la sostenibilità forestale. Peraltro anche le funzioni economiche sono esplicitate solo dall'accrescimento del soprassuolo, mentre la qualità del legno non è menzionata tra gli indicatori da monitorare. La cornice della politica comunitaria appare rinnovata rispetto al passato, ma ancora lacunosa e perfettibile.

Il quadro politico nazionale sembra invece contenere più esplicitamente gli aspetti economico-sociali da affidare alle foreste e gli strumenti d'azione. Ci appare senza dubbio rivolta in questa direzione la sostanza degli interventi previsti dall'articolo 7 del DDL 227 del 2001 susseguente alla legge 57 del 2001.

Il titolo I della legge 5 marzo 2001 numero 57 è intitolato «Regolazione dei mercati», il Capo II «Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura». Più specificamente l'articolo 7 delega il governo all'intervento per la modernizzazione nei suddetti settori in seguito agli orientamenti della politica UE per il settore forestale.

Insieme agli altri due decreti, il 226 e il 228, dedicati all'agricoltura e alla pesca, il decreto legislativo 18 maggio 2001, 227 è specificamente intitolato «Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57, che reca «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati».

Il decreto legislativo 227 ha come finalità la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, alla conservazione, all'incremento ed alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dall'Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa di Strasburgo, Helsinki e Lisbona.

Una differenza rispetto agli altri due decreti riguarda la mancanza di un riferimento esplicito alla possibilità di costituzione di un Distretto forestale, o almeno alla possibilità reale di «denominare» in questo modo un pezzo di territorio che venga destinato alla forestazione nei termini previsti dal decreto relativo. Il decreto 226 (pesca) e il 228 (agricoltura) fanno invece esplicito riferimento alla possibilità di chiamare distretto un territorio particolarmente vocato alla ruralità e alla pesca.

Non di meno, la possibilità di istituzione di un Distretto forestale - o in subordine di un Distretto rurale a prevalente vocazione forestale - traspare dalle disposizioni dell'art. 7 della stessa legge 5 marzo 2001 che prevede indicazioni rispetto al contenuto da dare ai decreti legislativi che sono delegati al Governo. In particolare si segnala che, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, i decreti legislativi hanno l'obiettivo (in corsivo i punti che a nostro parere sono cogenti per la costituzione amministrativa di un possibile distretto Forestale) di creare le condizioni per:

– «a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il soste-

gno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale».

- (...) «c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente».
- (...) «g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
- h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
- i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.»

Appare del tutto evidente la possibilità di delimitare uno spazio geografico, definibile o meno come Distretto forestale, in cui le attività della silvicoltura siano integrate a livello territoriale e raccordate intorno alla finalità di definirne l'utilizzo migliore per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità vegetale e degli animali selvatici, del patrimonio culturale e del paesaggio senza specificazioni, ovvero inteso come sintesi di paesaggio agrario e forestale.

Non a caso il successivo articolo 8 della stessa legge 5 marzo 2001, n. 57, detta i criteri di definizione e di assimilazione dei soggetti imprenditoriali ammessi a godere del titolo di imprenditore agricolo (in forma singola o associata) mediante «l'equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli». Lo scopo è quello di individuare le risorse imprenditoriali da incentivare - secondo il principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ai produttori agricoli deve essere trasferito un adeguato vantaggio economico - in modo da realizzare la:

- (...) «f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale

per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi.

Questo in particolare sembra essere l'obiettivo prioritario della costituzione di un Distretto forestale.

Se è possibile dimostrare che le relazioni tra imprese localizzate all'interno di un distretto sono stabili o possono costituire una Rete-Impresa (RI), la stessa RI, o un organismo amministrativo di grado intermedio, può/deve agire come Agenzia, un soggetto strategico, titolare in vario modo di scelte politico-programmatiche.

Il legislatore riconosce in qualche misura questa possibilità politico-strategica previa la costituzione di soggetti locali autonomi, a cui trasferire risorse finanziarie per il perseguimento degli scopi generali di promozione e ammodernamento del settore forestale, ma che possono/devono decidere obiettivi e strategie di comportamento e quindi di collocamento nel mercato della propria immagine e dei prodotti materiali e immateriali ottenuti dal territorio del Distretto forestale.

In tale direzione, di particolare rilievo appare quanto contenuto sotto la lettera l) dell'Art. 8 della suddetta legge.

(...) l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione».

Da non sottovalutare l'ampia problematica della ricerca scientifica e operativa, della didattica, della formazione professionale e dell'informazione divulgativa ed educativa che è sottesa alla costituzione di un Ente amministrativo locale con finalità ambientali, che si differenzia in modo sostanziale da un Parco o da un Area Protetta in quanto le funzioni ambientali sono definite in termini di sviluppo – benché limitato dal concetto di una sua sostenibilità – e con riferimento al mercato.

5. L'AMBITO DELLA POLITICA REGIONALE IN TEMA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Appare opportuno notare in che modo la politica forestale dei livelli superiori produce ricadute nei livelli regionale degli interventi di programmazione e di intervento. A tale scopo si è presa in considerazione la politica forestale della Regione Toscana, che pur essendo una regione a forte indice di boscosità del territorio, tuttavia si connota tipicamente come «ricca di boschi poveri». Gli assortimenti legnosi sono prevalentemente indirizzati

alla produzione di legna da ardere, mentre le foreste in piedi hanno una indubbia peculiarità nel disegno del paesaggio rurale e nell'offerta di servizi sociali, non ultimo quello ricreazionale.

Qui di seguito si prendono in esame gli strumenti giuridici di cui si è dotata la Regione Toscana per intervenire a favore del settore forestale.

5.1. Il Piano di sviluppo rurale

Momento decisionale di grande significato per quanto riguarda la politica territoriale è rappresentato dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR), che in attuazione del Reg. UE n°1257/99, viene elaborato dalle singole regioni, con la previsione di una linea prioritaria programmata con l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema agricolo. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso il recupero di competitività, integrazione tra le diverse fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le misure che fanno parte di questo asse sono ispirate a interventi di tipo strutturale in parte già ampiamente collaudate nel quadro dell'ex obiettivo 5b ovvero sono quelle relative a: insediamento dei giovani, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, misure forestali, formazione.

Un aspetto rilevante della nuova normativa è rappresentato dalle misure agro ambientali che hanno lo scopo prioritario di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e di rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Tra i nuovi impegni previsti assume una certa rilevanza l'obbligo di osservare la buona pratica colturale nel 100% dell'azienda. Sono inseriti nei programmi per la salvaguardia del paesaggio e dello spazio rurale anche gli allevamenti biologici (Reg. Ue 1804/99). Nei piani delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna è inserito anche un finanziamento per interventi di pianificazione ambientale su scala aziendale effettuati secondo gli standard ISO 14000 o Emas.

Le risorse nazionali per procedere al finanziamento transiteranno attraverso l'organismo pagatore (al momento della promulgazione della normativa l'AIMA, poi sostituita dall'AGEA) che provvederà a erogarle secondo le modalità di funzionamento proprie del FEOGA-Garanzia. È tra l'altro prevista anche l'istituzione di un Comitato Nazionale per la sorveglianza dei PSR, a cui parteciperanno i Ministeri delle Politiche Agricole e del tesoro, le Regioni e le Province Autonome e l'Organismo pagatore.

6. UN CASO ESEMPLIFICATIVO: IL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA³

Le linee della strategia di sviluppo rurale partono dalla constatazione, già messa in evidenza nella Conferenza dell'Agricoltura del 1996, dell'esistenza di uno specifico «modello toscano» di sviluppo agricolo e rurale in grado di sviluppare una politica di valorizzazione economica attraverso forme tecniche e organizzative appropriate.

In questo modello si possono riconoscere alcuni aspetti peculiari:

- l'azienda familiare di piccole e medie dimensioni;
- la qualità dei prodotti;
- la diversificazione della produzione agricola e del lavoro,
- la ricerca di circuiti commerciali appropriati.
- la qualità dell'ambiente in generale e del paesaggio agrario in particolare.

Il piano si propone essenzialmente alcuni obiettivi di massima che sono:

- miglioramento della competitività aziendale, al reddito agricolo e alla produzioni di qualità;
- il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
- il sostegno alla fruizione delle opportunità offerte dalle zone rurali.

Resta priorità del Piano il rafforzamento del legame tra la qualità dei prodotti e le caratteristiche del territorio, dedicando particolarmente attenzione alle fasi della valorizzazione dei prodotti.

Gli aiuti che il piano consente sono di due tipi: a livello aziendale o interaziendale e a livello territoriale. Nel primo caso rientrano aiuti alla gestione, quali i contributi per effettuare investimenti in azienda, premi per pratiche colturali specifiche, premi per l'erogazione di servizi.

L'agricoltore, attraverso un *business plan* (piano aziendale) indica gli investimenti necessari, le strategie di sviluppo, i servizi che intende erogare, le pratiche colturali che intende adottare. L'innovazione e la coerenza con gli obiettivi del PSR e la coerenza interna degli strumenti previsti dal piano aziendale saranno i parametri in grado di valutare l'efficienza economica e di stabilire l'ammissibilità. Tutti gli obiettivi sono improntati al perseguimento della salvaguardia ambientale.

Gli aiuti a livello territoriale sono destinati soprattutto alla valorizzazione delle risorse ambientali, favorendo le popolazioni locali e il rafforza-

³ Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR) stato approvato dal Consiglio regionale il 23/11/99, con deliberazione n. 321, e dopo il consulto e l'approvazione da parte della Commissione UE, il PSR diventa operativo e si passa alla fase di pubblicazione dei bandi per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

mento delle condizioni di competitività per tutti i soggetti interessati. Gli aiuti comprendono «azioni a carattere materiale e immateriale».

6.1. *L'attività forestale*

La silvicoltura e le attività ad essa connesse sono contemplate all'interno delle misura 8 che principalmente riguarda interventi di imboscamento su terreni ex agricoli («Selvicoltura» - Misura 8 per la realizzazione di progetti coordinati di salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio). Si prevede la realizzazione di piantagioni su terreni agricoli per la produzione di legname per l'industria (compensati), di legname pregiato per l'arredamento, di biomasse legnose per la produzione di energia o di pannelli truciolari; in ultimo l'aspetto della sostenibilità ambientale attraverso l'incremento della biodiversità mediante la realizzazione di siepi, filari. Le misure finanziarie di sostegno all'attività di imboscamento sono dirette principalmente all'imprenditore agricolo a titolo principale oppure a figure d'impresa che ricavano almeno il 25% del reddito globale dall'attività agricola e dedichino almeno il 25% del proprio tempo di lavoro all'attività agricola e ad enti pubblici. Alcune regioni a differenza della Toscana, hanno previsto sostegni solo per imprenditori agricoli ed Enti Pubblici, circoscrivendo pertanto il campo di applicazione dell'arboricoltura da legno.

L'azione è estesa a tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali al fine di garantire l'adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con l'ambiente.

Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, prati, prati-pascoli e colture arboree (art.31 del regolamento). Si prevedono tipologie differenti come la Pioppicoltura, altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni); ed impianti destinati all'arboricoltura da legno con cicli colturali delle specie principali superiori a 15 anni.

Il sostegno per l'imboscamento delle superfici agricole⁴ comprende, oltre i costi di impianto, il premio annuale relativo ai costi di manutenzione e il premio annuale per compensare le perdite di reddito (art.31 comma 1, prima e seconda linea), con alcune eccezioni a secondo delle specie impiegate.

La normativa considera ammissibili all'aiuto tutte quelle spese soste-

⁴ Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, la presente misura acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella misura stessa.

Per la pioppicoltura e l'arboricoltura da legno, entro le aree protette o nelle fasce contermini, sarà valutata la compatibilità ambientale e saranno date prescrizioni al fine di evitare l'inquinamento genetico ed ambientale.

nute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli di materiale necessario alla corretta esecuzione di quanto autorizzato. Pertanto vi è un forte impegno dal parte del legislatore a incentivare l'impianto di nuovi boschi⁵.

La regolamentazione della coltura forestale e pertanto nell'accezione più comune del bosco, è ampiamente esaminata nell'ambito nel regolamento di attuazione della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge Forestale della Toscana». La norma in modo approfondito esamina tutte le questioni relative all'età minima di taglio delle superfici forestali (artt. 47, 48, 50), al periodo di tempo in cui questo potrà avvenire, all'estensione minima della superficie tagliata, agli aspetti relativi alle autorizzazioni che il proprietario dovrà accedere per poter regolarmente eseguire le utilizzazioni; fornisce inoltre un'indicazione chiara su cosa si intenda per arboricoltura da legno (art. 66). La normativa non si disinteressa della sostenibilità ambientale considerando la grande importanza che i boschi assolvono dal punto di vista sociale (funzione idrogeologica, ricreativa, protezione, estetica, ecc.). Nello stesso tempo non vengono trascurati gli aspetti prettamente produttivi definendo con grande precisione i criteri di taglio dei soprassuoli boschivi ed anche criteri gestionali: all'art. 14 si prevede ad esempio la formazione di contratti nelle zone montane coinvolgendo il singolo coltivatore diretto, oppure come all'art. 19 l'incentivazione da parte della Regione di consorzi forestali.

Nel Piano di Sviluppo Rurale alla misura 8.2 si recuperano gli interventi relativi al precedente regolamento 867/90 che finanziava le imprese di utilizzazione e di prima trasformazione del legname. Non a caso in una recente comunicazione della Commissione UE al Consiglio, Com (1998) 649 dello 03/11/1998, si era esplicitamente riconosciuto il ruolo dell'industria del legno: infatti al punto 6 si ribadiva il ruolo fondamentale che l'industria del legno assume soprattutto «nel contribuire allo sviluppo sostenibile della selvicoltura e nel ruolo multifunzionale delle foreste, sostegno alle politiche forestali». Nel contesto nazionale si può infatti notare come tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, prevedano, all'interno dei Piani di sviluppo rurali, una misura che riprende quanto precedentemente previsto dal reg. 867/90, addirittura con interventi di promozione della filiera e della certificazione della gestione forestale o di prodotto (CIANCIO, 2002).

La misura 8.2 intende potenziare l'attività economica connessa alle produzioni forestali sia legnose che non legnose. Gli investimenti interessa-

⁵ Non possono essere ammessi investimenti «immateriali», ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo tecnico necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% del totale della spesa ammissibile.

no l'acquisto di macchinari, il miglioramento e lo sviluppo della viabilità forestale e la realizzazione o l'adeguamento di strutture idonee all'attività di raccolta, conservazione e la commercializzazione dei prodotti della filiera legnosi. Sono inoltre previsti anche interventi per la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti forestali. Sostanzialmente il provvedimento rappresenta un finanziamento della filiera foresta-legno che riguarda sia i prodotti legnosi, sia i prodotti non legnosi e contempla sia la razionalizzazione dei processi di raccolta, di prima trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, sia la promozione per nuovi sbocchi commerciali. Per quanto riguarda i prodotti legnosi, gli investimenti interessano le utilizzazioni boschive, e tendono a migliorare l'accesso per consentire lo sviluppo delle attività di esbosco, favorire il trasporto dei tronchi e delle materie prime e a razionalizzare i processi di prima trasformazione e commercializzazione di tali prodotti. Gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima saranno limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale.

La forma dell'aiuto consiste principalmente in un contributo in conto capitale che permette il finanziamento di tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e noli necessari alla corretta esecuzione di quanto autorizzato. Non possono essere ammessi investimenti «immateriali», ad eccezione degli onorari di progettazione, direzione dei lavori e collaudo necessari per la realizzazione del progetto, nonché i costi connessi come concessioni licenze e brevetti. Tali spese non possono comunque superare complessivamente il 12% sul totale della spesa ammissibile. Per quanto riguarda l'eligibilità delle spese relative ad investimenti, questa azione acquisisce le disposizioni di attuazione del regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e le ulteriori specifiche contenute nella azione medesima.

È da notare pertanto che sia la normativa comunitaria che quella regionale, partono dalla considerazione che la risorsa forestale, nelle molteplici forme in cui si presenta vada incrementata e migliorata (esempio nuovi impianti di arboricoltura da legno e conversione dei cedui all'alto fusto). La filiera foresta legno non è pertanto esclusa nei due provvedimenti, anche se, ad eccezione della misura 8.2, fino ad oggi scarsamente finanziata, resta in secondo piano rispetto alle misure di cura del bosco e d'impianto di nuovi boschi. Manca inoltre un esplicito riferimento al problema dell'approvvigionamento della materia prima legnosa, che oggi avviene, ad eccezione della legna da ardere, da mercati regionali o da altri paesi.

7. CONCLUSIONI

Da poco più di un anno il Governo, con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, 227, ha formalizzato l'intento di orientare e modernizzare il settore forestale. In sede di conclusioni ci preme mettere in risalto come la legislazione forestale nazionale e quella toscana abbiano sostanzialmente gli stessi intenti generali, ma obiettivi fattuali diversi.

L'obiettivo generale e comune ai due diversi livelli nazionale e regionale ricalca gli indirizzi strategici comunitari: le foreste devono essere gestite con criteri che privilegino l'ecostenibilità delle tecniche selvicolturali, e in definitiva assolvere la multifunzionalità produttiva e sociale (CASINI, 2002).

La congruità tra leggi regionali e comunitarie appare del tutto indubbia, anche perché in buona sostanza la legge forestale regionale della Toscana non contraddice gli intenti comunitari anche quando aggiunge indicazioni e norme di utilizzazione boschiva che appaiono ispirate direttamente alle norme boschive del R.D. 3276 del 1923, ponendo vincoli tecnici in conformità alle prescrizioni generali previste inizialmente come vincolo idrogeologico (tutte le superfici boscate sono di fatto vincolate). Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Toscana mediante il regolamento di attuazione della legge forestale definisce norme e prescrizioni a riguardo dell'intensità e modalità dei prelievi che dovranno essere adottati a livello provinciale. Tali criteri possono tra l'altro prevedere la gestione delle attività affidando gli interventi a nuclei il più possibile radicati nel territorio. Questi nuclei però devono essere collegati fra loro così da rendere possibile un serio intervento a livello sia di mercato, con risorse economiche e finanziarie adeguate, sia progettuale, sia di intervento sulle istituzioni (cfr. AGCI - CONF COOPERATIVE - LEGACOOP - UNCI, 2000).

Una più accentuata congruità appare evidente dalla lettura del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana che nella misura 8 detta criteri per l'impianto di nuovi boschi in aree agricole con finalità prettamente produttive. Le aree interessate sono evidentemente quelle di pianura e collinari con l'incentivazione all'impianto di arboreti da legno, con l'impiego di specie a rapido accrescimento come il pioppo o latifoglie pregiate come noce, querce e ciliegio.

Come per le precedenti misure (attuazione del Reg. 2080/92) viene posta particolare attenzione anche al miglioramento dei boschi già in piedi, con il finanziamento di tagli colturali e di diradamento in vista di una conversione all'alto fusto e al miglioramento generale della qualità boschiva (ad esempio cedui di castagno).

Il recente intervento governativo in materia forestale appare invece improntato a una maggiore spinta alla modernizzazione dei rapporti tra

foresta e mercato da un lato e foresta e società da un altro lato. È probabile che il recepimento regionale sia in via di maturazione, ma l'innovazione nazionale appare evidente.

In particolare viene enfatizzata la necessità di «imporre» all'attività forestale il perseguimento di obiettivi ambientali concordati in sede di confronto internazionale.

La normativa nazionale di recente promulgazione, unita a quella comunitaria, così come le disposizioni contenute nella legge regionale toscana 39/2000, individua caratteri specifici del ruolo delle foreste e delle potenzialità che esse offrono. L'attività prevalentemente produttiva, ovvero la possibilità di ridurre il deficit di approvvigionamento di assortimenti legnosi, appare piuttosto difficile, malgrado gli incentivi all'arboricoltura da legno e l'incoraggiamento ad adottare piani di gestione per complessi boschivi di estensione maggiore di 100 ettari. Le aree boscate possono più facilmente espletare la funzione paesaggistica e sociale andando a costituire un elemento insostituibile del territorio. Possono in qualche modo assolvere anche una funzione produttiva aumentando la disponibilità di legna da ardere e di alcuni assortimenti da falegnameria. Nel lungo periodo le produzioni dell'arboricoltura da legno potranno in qualche ricondurre l'attenzione delle imprese di prima e seconda trasformazione al prodotto locale e pertanto incrementare maggiormente i legami esistenti tra la proprietà forestale ed il settore di trasformazione.

D'altro canto, quanto scaturisce dalla lettura dei provvedimenti legislativi della Regione Toscana configura un modello di gestione forestale piuttosto forte proprio in tema di multifunzionalità.

Il quadro normativo dei diversi livelli lascia quindi spazio per una risposta affermativa alla domanda che ci siamo posti con il titolo del presente lavoro. Il Distretto potrebbe essere lo strumento più congruo per la gestione forestale indirizzata alla multifunzionalità delle attività di un comprensorio territoriale.

Se in Finlandia un Distretto forestale può attribuirsi chiaramente prevalenti obiettivi di produzione legnosa da industria e come corollario il raggiungimento delle altre funzioni, nell'ambito delle situazioni italiane (o specificamente della Toscana) un Distretto può attribuirsi prevalenti obiettivi di protezione, conservazione e ricreazione e come obiettivi corollario la produzione legnosa. Nel quadro di una gestione volta alla multifunzionalità forestale un Distretto «mediterraneo» affronta problemi diversi da un Distretto «nordico», ma può organizzare e gestire unitariamente le attività delle imprese e degli utenti che ruotano intorno alla foresta.

SUMMARY

Is it possible to carry out a forest district according to law 227/2001?

The forest politics of the European union, as the politics of intervention in agriculture, has recently had profound modifications. The most important new proposals affecting forestry are in the Agenda 2000 proposal which has been drawn up with to EU-expansion. The forests can explicate a strategic role regarding social objectives such as productive, protective and recreational functions. In this scenario, territorial and environmental productions and amenities are the main functions of forest lands. It doesn't mean that wood can not be harvested, but this scenario is strongly dependent on the territorial organisation of forest functions. With this approach, forest management regime and forests enterprise aims at supplying multiple forest functions at stand level. Each forest is multifunctional.

Here we try to resume the main issues of forest policy throughout the last ten years, underlying the role of forest activity. The national legislator has individualized in the so-called "Rural District" the tool of planning and management of multifunctional agriculture. This study intends to in prominence the real possibility to constitute a forest district, identifiable with a specific territory where the forests characterize productive and social activities.

Concluding this study verifies the possibility establishing of a forest district in Tuscany regional laws and rules which can finances forest activities have been examined.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMI A., 1996 – *Effetti del vincolo idrogeologico e funzione sociale della proprietà. Note a sentenza*. Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 5 (9): 522-523.
- ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE FORESTALI, 2003 – *Bozza di discussione di uno schema di standards di buona gestione forestale per i boschi appenninici e mediterranei (SAM – Standards Appenninici e Mediterranei)*. Gruppo di lavoro coordinato da Marchetti M. e Barbati A., consultabile presso il sito dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali: <http://www.aisf.it/>.
- AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, UNCI, 2000 – *La Cooperazione Agro-Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile e L'occupazione*, Roma, 11 Ottobre 2000.
- BERNETTI I., FRATINI R., FAGARAZZI C., FRANCIOSI C., MARONE E., MARINELLI A., RADDI F., 2001- *La valutazione degli aspetti economici e sociali e di mercato della gestione sostenibile di sistemi forestali complessi nell'Italia Meridionale*, Progetto POM, Misura 2, Progetto B28, Sisfor; consultabile al sito: www.unifi.it/unifi/decaf/POMfor/index.htm.
- BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA, 2001- *Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39*, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n 18 del 28.05.2001.
- CAMAGNI R., 1989 – *Cambiamento tecnologico, Milieu locale e reti di impresa: verso una teoria dinamica dello spazio economico*. Economia e politica industriale n. 64.
- CASINI L. , 1990 – *Un'analisi delle tecnologie produttive nel settore legno in Toscana*. Studi di Economia e di diritto, n.1.

- CASINI L., 2003 – *Funzioni sociali dell'agricoltura e nuove tipologie d'impresa*. Atti del XXXIX Convegno di Studi Società Italiana di economia Agraria, 12-14 2002, Firenze .
- CESARO L., PETTENELLA D., 2003 – *Le misure forestali nei piani di sviluppo rurale*. L'Italia Forestale e Montana, 58 (2): 71-90.
- CIANCIO O., 2003 – *Il valore del paesaggio nella gestione forestale*. L'Italia Forestale e Montana, 58 (3): 149-159.
- COMMISSIONE CEE, 1988 – Comunicazione n. 255 *Strategia e azioni della Comunità nel settore forestale*.
- COMMISSIONE EUROPEA, 1997 – *Agenda 2000, per un'Unione più forte e più ampia*, Bollettino della Commissione Europea, supplemento 5/97.
- COMMISSIONE EUROPEA, 1998 – *Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla strategia forestale dell'Unione Europea*, Com (1998), 649, 03/11/1998.
- CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, 2000 – *L'evoluzione della politica forestale italiana dalla legge Serpieri alle sfide europee: obiettivi e strategie*. Gruppo di Lavoro sulle materie afferenti il settore Legno.
- CONTI S, 1996 – *Geografia Economica*. UTET, Torino.
- COSTATO L., 1994 – *Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*. Commentario alla legge 4 dicembre 1993, n.491, Rivista di diritto agrario, 73 (2): 220-281.
- DE VRIES W., 2000 – *Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe Evaluation of the Programme in view of its objectives and proposals for the scientific evaluation of the data*. A strategy document: United Nations European Economic Commission for Europe.
- DEL FAVERO R. *et al.*, 2000 – *Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto*. Regione Veneto, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Multigraf - Venezia.
- FAO, 1997- *Integrating Criteria and Indicators of Sustainable Forest Management in National Forest Programmes*, Roma.
- FAO, 1985 – *IXe Congrès forestier mondial*. Città del Messico. de Mexico,
- FRIEDMANN J., WEAVER C., 1979 – *Territory and functions: The evolution of regional planning*. Arnold, Londra, UK.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA (1992) – Regolamento n. 2080/92. Bruxelles.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 1986 – Regolamento n. 3528/86, L 326 del 21 novembre 1986. Bruxelles.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 1992 – Regolamento n. 2157/92, L 217 del 31 luglio. Bruxelles.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 1992 – Regolamento n. 2158/92, L 217 del 23 luglio 1993, Bruxelles.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 1995 – Regolamento n. 3062/95, GUCE L 327 del 30/12/95. Bruxelles.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 2000 – Regolamento n. 2494/92, GUCE L 288/6, del 15 novembre 1992, Bruxelles.

- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 2001 – Decreto Legislativo 18 maggio 2001, 227, *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*, GU n° 137 del 15/06/2001, supplemento ordinario.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 2001 – Legge 5 marzo 2001, n. 57, *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*. GU n° 66 del 20 marzo 2001.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 2001 – Decreto Legislativo 18 maggio 2001, 226, *Orientamento e modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura*, GU n° 137 del 15/06/2001, supplemento ordinario.
- GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 2001 – Decreto Legislativo 18 maggio 2001, 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, GU n° 137 del 15/06/2001, supplemento ordinario.
- INDICATORS TASK FORCE (I.T.F), 1991 – *A report on Canada's progress towards a national set of environmental indicators*. Authority of the Minister of the Environment, Canada. State of the Environment Report No. 91-1.
- ISCI, 1996 – *Intergovernmental Seminar on Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management*. Background Document. Ministry of Agriculture and Forestry, August 19-22, 1996. Helsinki, Finland
- MARINELLI A., CASINI L., 1993 – *Un modello economico-ambientale per la gestione delle risorse forestali*, Milano, Franco Angeli.
- PARLAMENTO EUROPEO, 1997 – *Risoluzione 30 gennaio 1997*. In GUCE C 55 del 24 febbraio, Bruxelles.
- PETTENELLA D., 1992 – *La politica dei rimboschimenti in Italia*. Cellulosa e carta, 43,(5),42-53.
- PICCINI C., 2000 – *Gestione Forestale Sostenibile - Una proposta di indicatori statistici nazionali per il monitoraggio delle foreste italiane*. Atti del Convegno Gestione Forestale Sostenibile, Roma 22 Giugno.
- PIORE M.J., SABEL C.F., 1984 – *Le due vie dello sviluppo industriale. Produzione di massa e produzione flessibile*, Isedi. Torino.
- REGIONE TOSCANA, 1998 – *Boschi e macchie di Toscana – Vol. 3, L'inventario forestale*, Regione Toscana, Firenze.
- REGIONE TOSCANA, 2001 – *Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana*, applicazione del Reg. 1257/99 del consiglio del 17.05.1999.
- REGIONE TOSCANA, 2002 – *Regolamento di attuazione della LR. N. 39 del 21/03/2000, legge forestale della Toscana*, consultabile al sito: www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/normativa/reg_for.html;
- ROMANO D., 1999 – *I sistemi locali di sviluppo rurale*. Inedito.
- SALVATICI L., 1989 – *Le azioni e la nuova strategia della Comunità europea nel settore forestale*. Monti e boschi, 40 (5): 5-12.
- STUPAZZONI G., 1989 – *Ora c'è la legge per la difesa del suolo: basterà?* Monti e boschi, 40 (5): 3.
- TASSINARI G., 1984 – *Le trasformazioni dell'industria italiana alla fine degli anni settanta*. CLEUP, Bologna.